ISSN 0436-0230

GIURISPRUDENZA DI MERITO

direttore scientifico **Ciro Riviezzo**

04-2013

XLV — aprile 20**13**, n° **04**

| **estratto**

I "FILTRI" IN APPELLO

commento di **Antonella Stilo**

MVLTA PAVCIS AG GIUFFRÈ EDITORE

L'osservatorio di questo numero è dedicato a tre tematiche di particolare interesse.
Nel primo commento Antonella Stilo, Giudice di appello, affronta con cognizione di causa — anche alla luce della posizione della dottrina e delle prime interpretazioni giurisprudenziali — il delicato tema del filtro in appello; un istituto in bilico tra esigenze di "smaltimento" e rischio di "superficialità".
Giancarlo Triscari, grande esperto della materia, ripercorre i diversi momenti significativi, sotto il profilo giuridico, della disciplina della mediazione civile e commerciale dall'entrata in vigore del d.lg. n. 28 del 2010 fino alla pronuncia della Corte costituzionale.
Massimo Vaccari ci intrattiene ancora con una nota in materia di onorari e spese analizzando gli effetti dell'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate (art. 9 l. 24 marzo 2012, n. 27), che ha comportato l'abrogazione anche dell'art. 2233 comma 1 c.c. — nella parte in cui prevedeva, ai fini della determinazione del compenso del professionista, l'acquisizione giudiziale del parere dell'associazione professionale — nonché dell'art. 636 c.p.c. Viene rivisto, dunque, il regime dei parametri che integrano la prova scritta richiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista intellettuale; acquisiscono ora rilievo primario l'accordo scritto con il cliente e il preventivo scritto previsti dall'art. 9 comma 5 l. 24 marzo 2012, n. 27.
Buona lettura a tutti!

APPELLO CIVILE

123 I «FILTRI» IN APPELLO

L'autrice approfondisce le tematiche afferenti ai «filtri» in appello, introdotti dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, alla luce della posizione della dottrina e delle possibili interpretazioni giurisprudenziali delle novità legislative.

Sommario **1.** Premessa. — **2.** L'ambito di applicazione dell'art. 348-*bis* c.p.c.. — **3.** L'udienza-filtro. — **4.** La «non ragionevole probabilità» di accoglimento dell'appello. — **5.** L'impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità. — **6.** I nuovi requisiti dell'atto di appello.

1. PREMESSA

di **Antonella Stilo**

Il dibattito che ha accompagnato l'ultima riforma del processo civile, che attiene essenzialmente alla materia delle impugnazioni, è senz'altro uno dei più accesi ai quali si sia assistito in questi ultimi anni a seguito dell'emanazione di un nuovo provvedimento normativo.

La ragione è evidente: il processo civile è connotato da una cronica inefficienza, per cui ogni intervento dichiaratamente finalizzato a porre rimedio a tale inefficienza, e ad incidere su tempi e modi del processo, finisce con il legittimare grandi aspettative, per poi generare altrettanto grandi delusioni.

Come si è autorevolmente sostenuto, «le recenti riforme della giustizia civile sono

state e sono prevalentemente dirette a risultati di mera immagine nell'immediato e all'aggravamento della situazione nel medio e nel lungo periodo» [1].

L'ultima riforma delle impugnazioni potrebbe non fare eccezione a questa «regola», ed anzi rappresentarne per certi versi il paradigma, intervenendo in un settore in cui in ragione dell'arretrato, più o meno considerevole, accumulatosi negli anni presso le sezioni civili delle Corti d'appello, è particolarmente avvertita, tanto dagli utenti del servizio giustizia quanto da coloro che tale servizio sono chiamati a renderlo, l'esigenza di dare attuazione concreta ai fondamentali principi dell'effettività della tutela e del giusto processo, riducendone i tempi di definizione, sia pure nella consapevolezza della difficoltà di individuare degli strumenti adatti allo scopo.

Non è infatti agevole contemperare celerità ed immediatezza dell'intervento giurisdizionale con il rispetto del principio del contraddittorio processuale, dovendosi fare i conti con il rischio che una eccessiva compressione dei tempi della decisione si traduca in una irragionevole riduzione del diritto di difesa e precluda al giudice una completa cognizione della controversia.

Proprio questo rischio è insito nella novella del 2012, espressione del tentativo di coniugare speditezza decisoria e spazi defensionali e cognitori in un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi: tentativo non riuscito, almeno secondo la dottrina assolutamente prevalente [2].

Sottolineano in particolare i primi commentatori che, se era certamente indispensabile una riforma del giudizio di appello civile, considerato come il «ventre molle» del

---

[1] Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, in *www.treccani.it*, 4.

[2] Fortemente critici sulla riforma sono, tra gli altri, Bove, *Giudizio di fatto e sindacato della Corte di Cassazione: riflessioni sul nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.*, in *www.judicium.it*; Caponi, *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in Cassazione nel processo civile*, *ibidem*; Caponi, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, *ibidem*; Caponi, *La riforma dell'appello civile*, in *Foro it.*, 2012, V, 292; Caponi, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, 1153 ss.; Caponi, *Rispetto all'obiettivo della crescita del paese gli interventi sul processo civile sono adeguati?*, in *Guida dir.*, 2012, 33-34, 9; Caponi, Tavormina e Zumpano, *Dialoghi a margine dell'art. 54 d.l. 83/2012*, in *www.judicium.it*; Consolo, *Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze*, *ibidem*; Consolo, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di svaporamento*, in *Corr. giur.*, 2012, 10; Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, cit.; Dalfino, *Premessa* a *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/12, convertito con modificazioni in l. 134/12)*, in *Foro it.*, 2012, V, 281; De Cristofaro, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima «riforma urgente»: quando i rimedi peggiorano il male*, in *www.judicium.it*; Didone, *Note sull'appello inammissibile perché probabilmente infondato e il vizio di motivazione in Cassazione dopo il decreto legge c.d. «sviluppo» (con il commento anticipato di Calamandrei)*, in *Giur. it.*, 2012, 6 ss.; Ferri, *Filtro in appello: passa lo svuotamento di fatto e si perpetua la tradizionale ipocrisia italiana*, in *Guida dir.*, 2012, 32, 10 ss.; Galletto, *«Doppio filtro» in appello, «doppia conforme»e danni collaterali*, in *www.judicium.it*; Grossi, *Il diritto di difesa ed i poteri del giudice nella riforma delle impugnazioni*, *ibidem*; Impagnatiello, *Crescita del Paese e funzionalità delle impugnazioni civili: note a prima lettura del d.l. 83/2012*, *ibidem*; Impagnatiello, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, in *Foro it.*, 2012, V, 295; Ludovisi, *Prova d'appello: le ultime modifiche al codice di rito civile*, in *www.judicium.it*; Monteleone, *Il processo civile in mano ai tecnici*, *ibidem*; Pagni, *Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva*, in *Foro it.*, 2012, V, 299; Panzarola, *Commento agli artt. 348*-bis, *348*-ter, *382*-bis, *383*, *436*-bis, *447*-bis, *comma 1, c.p.c.*, in Aa.Vv., *Semplificazione dei procedimenti civili, nuovi riti speciali e modifiche alla disciplina delle impugnazioni in materia civile dopo la riforma del mercato del lavoro e*

giudizio di cognizione [3], avuto riguardo al tempo (molti anni, spesso lustri) [4] necessario per ottenere una pronunzia di secondo grado, tuttavia il tipo di intervento prescelto dal legislatore non solo non è idoneo a ridurre i tempi della decisione in appello, ma è suscettibile anzi di provocare seri «danni collaterali» [5].

Ora, indubbiamente, la novella del 2012 nasce con un difetto congenito, dal momento che contiene solo regole processuali applicabili ai «nuovi» appelli [6], mentre ignora del tutto i problemi connessi alla necessità di smaltire in tempi «ragionevoli» l'arretrato giacente presso le Corti di Appello, il che oltretutto mal si concilia con le nuove norme in materia di equa riparazione contestualmente introdotte.

Dunque, uno degli obiettivi che era assolutamente necessario raggiungere in sede di riforma del giudizio di appello, ossia quello di «aggredire» e ridurre l'arretrato, è sicuramente fallito, anzi è stato proprio ignorato dal legislatore.

Occorre allora verificare se sarà possibile conseguire quantomeno un diverso obiettivo, ossia quello — perseguito — di velocizzare la decisione dei «nuovi» appelli.

A tal fine, si analizzeranno le norme che prevedono, rispettivamente, specifici requisiti di forma-contenuto dell'atto di appello a pena di inammissibilità (artt. 342 e 434 c.p.c. novellati), ed una ulteriore nuova ipotesi di inammissibilità del gravame (art. 348-*bis* c.p.c.), norme che rappresentano la prima delle due coordinate lungo le quali si snoda la riforma, quella per così dire orizzontale, cui si accompagna la seconda, verticale, incidente sul ricorso per cassazione, attraverso la ridelimitazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (circoscritto al solo omesso esame di fatto decisivo e controverso, ed escluso in caso di sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado, nonché nei confronti della pronunzia di primo grado quando l'appello sia dichiarato inammissibile per le stesse ragioni di fatto poste a base della sentenza impugnata).

2. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 348-*BIS*

La novità più significativa della riforma è rappresentata dalla previsione del cd. filtro in appello, disciplinato dagli artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c. di nuova introduzione.

La prima delle due norme, in particolare, prevede che fuori dai casi in cui deve essere pronunciata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Tale disposizione, frutto di quella che è stata definita la «frenesia esterofila del legislatore» [7], essendo ispirata ai modelli inglese e tedesco [8], sottopone quindi le

———

il decreto sviluppo, Torino, 2012; Russo, *Dialoghi sulle impugnazioni civili al tempo della* spending review, in *www.judicium.it;* Sassani, *Alla difficile ricerca di un «diritto» per il processo civile, ibidem*; Scarselli, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, in *Foro it.*, 2012, V, 287; Verde, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *www.judicium.it.* Si è espresso invece in termini favorevoli sulla riforma il Consiglio Superiore della Magistratura nel proprio parere consegnato alla Sesta Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 5 luglio 2012, parere in cui si legge che il «filtro» costituirà un efficace strumento di deflazione del carico giudiziario.

[3] Galletto, «*Doppio filtro*» *in appello*, cit., 2.

[4] Galletto, *loc. ult. cit.*

[5] Galletto, «*Doppio filtro*» *in appello*, cit., 1.

[6] La norma si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della l. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ossia dall'11 settembre 2012.

[7] L'espressione è di Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, cit., 16.

nuove impugnazioni ad un filtro di ammissibilità incentrato su una valutazione di tipo prognostico che va effettuata dal giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione del gravame.

Il filtro «incombe» tanto sugli appelli collegiali (siano essi soggetti al rito ordinario che al rito del lavoro) [9] quanto su quelli monocratici (appelli avverso le sentenze del giudice di pace) — dato l'inciso «giudice competente», contenuto nell'art. 348-*bis*, tale da riferirsi sia al giudice monocratico che collegiale —, ed è destinato a tradursi in una pronunzia di inammissibilità quando sia per l'appello principale che per quello incidentale non sia ravvisabile una ragionevole probabilità di accoglimento (art. 348-*ter* comma 2 c.p.c.).

Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della norma soltanto gli appelli nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero *ex* art. 70 comma 1 c.p.c., in ragione della connotazione pubblicistica delle medesime, e gli appelli proposti *ex* art. 702-*quater* c.p.c. avverso l'ordinanza che chiude il procedimento sommario di cognizione, onde «compensare» la semplificazione del rito in primo grado ed incoraggiarne la scelta.

L'esclusione del filtro è poi implicita quando l'inammissibilità va pronunziata con sentenza (per violazione del nuovo art. 342 c.p.c., perché l'impugnazione è proposta fuori termine o avverso sentenza non appellabile, perché contiene domande nuove, *etc.*), o l'appello deve essere dichiarato improcedibile (ad es. per costituzione tardiva dell'appellante), ovvero ancora quando la stessa decisione forma oggetto di appello principale ed appello incidentale, e solo uno dei due non ha una ragionevole probabilità di accoglimento (in tale ipotesi difatti dovrà procedersi alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza) [10].

3. L'UDIENZA-FILTRO

La concreta applicazione dell'art. 348-*bis* c.p.c. — che ha già suscitato dubbi di costituzionalità [11] — richiede uno studio preliminare dei «nuovi» fascicoli, al fine di verifi-

———

[8] V. relazione di accompagnamento al d.l. n. 83 del 2012. Per un approfondimento dei modelli cui ha avuto riguardo al legislatore v. Caponi, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, cit., 1157 ss., che non manca di sottolineare le differenze tra il processo civile inglese, quello tedesco e quello italiano, e rileva in particolare, citando Jolowicz, come, con riguardo all'esperienza anglosassone, «non ha mai trovato terreno fertile l'idea che la controversia giudiziaria sia di regola una partita che non si esaurisce in un solo incontro, ma conosce una «rivincita» in grado di appello e molto frequentemente anche una «bella» dinanzi ad una Corte suprema»; Caponi, *L'appello nel sistema delle impugnazioni civili (note di comparazione anglo-tedesca)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, parr. 4 e 7; v. altresì De Cristofaro, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima «riforma urgente»*, cit., par. 2.3, che evidenzia che è vero che nella ZPO tedesca si prevede un filtro anche in funzione delle prospettive di rigetto, «ma con una formula ben più rigida che si incentra sulla «manifesta carenza di qualsivoglia prospettiva di successo».

[9] V. art. 436-*bis* c.p.c., introdotto dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012, che prevede che all'udienza di discussione si applicano gli artt. 348-*bis* e 348-*ter*. L'art. 436-*bis* è poi espressamente richiamato dall'art. 447-*bis* con riguardo alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto.

[10] È opportuno sottolineare che, poiché l'art. 348-*ter* comma 2 c.p.c. non richiama l'art. 334 c.p.c., sono comprese nella relativa previsione anche le impugnazione incidentali tardive, che non sono dunque travolte, *ex* art. 334 comma 2 c.p.c., dalla non ragionevole probabilità di accoglimento delle corrispondenti impugnazioni principali (cfr. Scarselli, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, cit., 290).

[11] Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, cit. 16.

care se le impugnazioni, sia principali che incidentali, abbiano o meno una «ragionevole probabilità di accoglimento».

Tale esame preliminare, negli appelli collegiali, è demandato al Collegio (che può procedervi anche d'ufficio), e presuppone il contraddittorio con e tra le parti, dato l'inciso «sentite le parti», contenuto nel comma 1 dell'art. 348-*ter* c.p.c..

Ciò non vuol dire che debba fissarsi un'apposita udienza-filtro, anzi, stando al dettato legislativo, il filtro si inserisce tra gli incombenti dell'udienza di trattazione *ex* art. 350 c.p.c. (nel rito ordinario), o dell'udienza di discussione *ex* art. 437 c.p.c. (nel rito del lavoro).

Si è già ad ogni modo acutamente osservato in dottrina [12] che, specie nel rito ordinario, se le parti possono dedurre oralmente all'udienza di trattazione sulla «ragionevole probabilità» di accoglimento dell'impugnazione, non può escludersi che chiedano, e che il giudice conceda, *ex* art. 83-*bis* disp. att. c.p.c., termine per depositare memorie sulla questione, sicché, in tale ipotesi, la trattazione dell'appello avverrà non più in un'unica udienza (come tendenzialmente previsto dall'art. 350 c.p.c.), bensì in due udienze, con conseguente allungamento della relativa fase.

I tempi della trattazione sono destinati ad aumentare anche nell'eventualità (tutt'altro che rara) di mancata tempestiva acquisizione del fascicolo di primo grado, o di differimento dell'udienza *ex* art. 168-*bis* comma 5 c.p.c., anche se il ritardo connesso all'utilizzo di tale facoltà potrebbe essere «compensato» dall'inserimento nel relativo decreto dell'avviso alle parti che all'udienza si discuterà anche dell'ammissibilità dell'appello a mente dell'art. 348-*bis* c.p.c. allo scopo di sollecitare preventivamente il contraddittorio sul punto [13].

Non dovrebbe invece incidere sui tempi della trattazione la sovrapposizione, all'udienza *ex* art. 350 c.p.c., dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e della questione (eccepita dall'appellato o rilevata d'ufficio dal giudice) relativa all'ammissibilità o meno dell'impugnazione *ex* art. 348-*bis*.

---

[12] Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, cit., 17.

[13] Il modello organizzativo adottato, con qualche variante, presso le varie Corti d'Appello, prevede che: «1) dopo l'iscrizione a ruolo dell'appello e la scadenza dei termini per eventuali appelli incidentali, il Presidente di sezione assegna la causa al magistrato nominato relatore del processo; questi effettua un esame della sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'appello (alcuni uffici giudiziari hanno previsto che sia il Presidente di sezione ad effettuare anche questa valutazione); la cancelleria, oltre a trasmettere prima al Presidente poi al relatore designato il fascicolo dell'appello, chiede il sollecito invio del fascicolo di primo grado; 2) viene fissata per ogni collegio una «pre-camera di consiglio», da svolgersi prima dell'udienza, nella quale il consigliere relatore riferisce agli altri giudici sui processi a lui assegnati nel periodo allo scopo di individuare quelli che potenzialmente possono essere definiti con ordinanza di inammissibilità (o, in alcuni uffici, anche quelli che possono essere definiti con sentenza *ex* art. 281-*sexies* c.p.c.); in alcune corti d'appello si è previsto, opportunamente, che nella «pre-camera di consiglio» vengano esaminati i fascicoli trasmessi al relatore fino a sette giorni prima; 3) individuati i processi che possono essere definiti si comunica alle parti, con un provvedimento specifico, la data dell'udienza nella quale si tratterà il processo allo scopo di consentire l'effettivo contraddittorio; 4) ove il numero dei processi da trattare, considerati quelli in precedenza già fissati, sia eccessivo, si procederà al differimento della prima udienza, ai sensi dell'art. 168-*bis* c.p.c. (in alcuni uffici giudiziari si è già fissato il numero di processi per i quali è possibile una decisione di inammissibilità o una sentenza *ex* art. 281-*sexies* c.p.c.; in altri uffici si è ritenuto di concentrare gli appelli potenzialmente inammissibili in udienze «dedicate»); 5) alla prima udienza di trattazione il collegio, sentite le parti, provvederà a seconda dei casi con ordinanza di inammissibilità (che, secondo la previsione di cui all'art. 348-*bis* c.p.c. deve essere «succintamente motivata anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di

Nulla osta infatti a che i due profili vengano congiuntamente discussi, anche perché sono entrambi preliminari alla vera e propria trattazione del gravame.

Ciò comunque non significa che l'infondatezza (e tantomeno l'inammissibilità) dell'istanza *ex* art. 283 c.p.c. si traduca automaticamente nell'inammissibilità dell'appello per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, giacché la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata può in ipotesi riconnettersi a ragioni attinenti al c.d. *periculum*, del tutto ininfluenti agli effetti dell'art. 348-*bis*.

È per contro evidente che la valutazione in termini di non ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione è destinata ad assorbire quella sulla sussistenza dei «gravi e fondati motivi», necessari *ex* art. 283 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata [14]. E viceversa, una delibazione in termini positivi sul *fumus* dell'appello è di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 348-*bis* [15], il che ulteriormente avvalora l'opportunità di una trattazione congiunta delle due questioni. Una diversa soluzione sarebbe, oltretutto, antieconomica: non solo il giudice dovrebbe studiare il fascicolo due volte, una prima volta in funzione della decisione sull'istanza di inibitoria, ed una seconda volta ai fini della valutazione della ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, ma i tempi di definizione del giudizio si allungherebbero, anziché abbreviarsi, e le udienze di trattazione dell'appello potrebbero diventare ben tre.

L'unica eccezione dovrebbe riguardare i casi in cui sia fissata un'udienza apposita per la decisione sull'istanza di inibitoria ai sensi dell'art. 351 comma 3 c.p.c., dal momento che l'art. 348-*ter* riallaccia espressamente il filtro all'udienza *ex* art. 350 c.p.c.

Non pare invero convincente la tesi che ritiene il riferimento all'udienza da ultimo menzionata come meramente indicativo o organizzativo [16], e quindi non preclusivo della possibilità di vagliare preliminarmente l'ammissibilità dell'appello *ex* art. 348-*bis*.

———

causa e il riferimento a precedenti conformi»), con sentenza *ex* art. 281-*sexies* c.p.c. (che deve essere pronunciata «al termine della discussione, dando lettura del dispositivo» e deve contenere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»), con gli ulteriori provvedimenti sull'esecuzione provvisoria (art. 351 c.p.c.) o sulla trattazione della causa (art. 350 c.p.c.) ovvero fisserà l'udienza di precisazione delle conclusioni; la decisione sulla ammissibilità e sulle richieste istruttorie può essere adottata anche con ordinanza riservata (alcuni uffici hanno ritenuto che gli appelli inammissibili debbano essere trattati «*in apertura dell'udienza*»). VI. Il modello previsto per i procedimenti da celebrare secondo il rito del lavoro (lavoro e previdenza, locazioni, agraria) è invece in qualche modo differente, in considerazione della peculiarità rispetto al rito ordinario dovuta alla introduzione del giudizio mediante ricorso. Proprio in ragione di detta caratteristica, la fissazione della data dell'udienza può essere modulata in ragione della prevedibilità o meno della emissione di una ordinanza di inammissibilità. Al fine della determinazione della data dell'udienza il vaglio viene effettuato dagli stessi giudici relatori, che a loro volta segnalano ai rispettivi Presidenti i casi in cui sia necessaria una fissazione rapida essendo prevedibile l'emissione di una ordinanza *ex* art. 436 *bis* c.p.c.. VII. Infine, il modello organizzativo da adottare per i giudizi di appello avverso le sentenze dei giudici di pace è assai più semplice, dato che il giudizio si celebra in Tribunale avanti ad un giudice monocratico e non ad un collegio ed il giudice può agevolmente optare per una rapida definizione dei procedimenti mediante emissione di ordinanza di inammissibilità» (v. delibera del CSM del 19 dicembre 2012).

[14] Sottolinea l'erroneità dell'espressione, trattandosi in realtà di infondatezza e non propriamente di inammissibilità dell'appello, Galletto, «*Doppio filtro» in appello*, cit., 9.

[15] Impagnatiello, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, cit., 297.

[16] In tal senso invece Buffone, *Processo civile: le novità dopo il «Decreto sviluppo*, ne *Il Civilista*, 2012, 24.

Non può infatti sottacersi che, qualora sia fissata udienza anteriore a quella di prima comparizione per la decisione sulla sospensione o meno dell'esecuzione della sentenza impugnata, le difese dell'appellato ben possono essere limitate al profilo dell'inibitoria, ed inoltre può non esserci ancora appello incidentale, in pendenza del relativo termine.

Non appare allora rispondente a criteri di ordine logico, né conforme al dettato legislativo, «anticipare» all'udienza *ex* art. 351 comma 3 c.p.c. la decisione sull'ammissibilità o meno dell'appello ai sensi dell'art. 348-*bis*.

4. LA «NON RAGIONEVOLE PROBABILITÀ» DI ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO

Il filtro introdotto dalla novella del 2012 ruota, come già detto, intorno al concetto della «non ragionevole probabilità di accoglimento» dell'appello [17].

La formula, contenuta nel comma 1 dell'art. 348-*bis*, non contiene l'indicazione di un parametro di valutazione, e va indubbiamente riempita di contenuti.

Si è detto [18] che sono ipotizzabili quattro diversi modi di intendere il filtro, potendosi accedere alla tesi dei due terzi, della ragionevolezza, della probabilità giurisprudenziale, o del *fumus boni iuris*.

Nessuna delle tesi suddette appare tuttavia condivisibile.

Secondo la prima impostazione, la «ragionevole probabilità» sarebbe da ravvisare in presenza di una prognosi favorevole all'accoglimento dell'appello di due giudici su tre.

È tuttavia assolutamente evidente che un simile criterio, oltre a non essere applicabile agli appelli di competenza del giudice monocratico, non è conforme alla lettera della norma che, facendo riferimento ad «una» ragionevole probabilità [19], dovrebbe semmai indurre a reputare sufficiente a far superare lo sbarramento posto dall'art. 348-*bis* il dissenso di uno solo dei componenti del Collegio.

Parimenti non rispettosa del dato letterale è l'opzione per un criterio di valutazione ancorato al solo dato della ragionevolezza, giacché, a parte la difficoltà di qualificare una domanda come «ragionevole», non può comunque sottacersi che l'art. 348-*bis*, incentrato su un giudizio prognostico, impone una lettura congiunta dei requisiti della ragionevolezza e della probabilità.

Più convincente può apparire una ricostruzione della formula normativa che associ la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello allo stato della giurisprudenza al momento della sua proposizione, nel senso di ritenere l'appello ammissibile qualora sussistano dei precedenti a sostegno almeno di uno dei motivi di gravame, salvo stabilire quale debba essere la percentuale di sentenze in linea con la pretesa dell'appellante necessaria a superare lo sbarramento normativo.

———

[17] Sottolinea che tale parametro di giudizio concede un margine di apprezzamento eccessivo al giudice dell'impugnazione, poiché gli consente di dichiarare inammissibile un'impugnazione che pur abbia una probabilità di essere accolta, sol che questa probabilità sia a suo giudizio non «ragionevole», Caponi, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, cit., 1163. Nello stesso senso v. Ferri, *Filtro in appello*, cit., 10 ss..

[18] Viola, *Il nuovo appello filtrato: riflessioni sulla ragionevole probabilità di accoglimento*, in *www.altalex.com*, 3.

[19] Viola, *Il nuovo appello filtrato*, cit., 5.

Esemplificando, l'esistenza di un solo precedente conforme, remoto, dovrebbe rendere la probabilità di accoglimento dell'impugnazione non ragionevole, ma meramente teorica; al contrario, un recente mutamento di indirizzo giurisprudenziale in linea con la prospettazione dell'appellante, sia pure recepito da un numero ridotto di pronunzie, ed in ipotesi anche da una sola pronunzia (che motivatamente dissenta dai «precedenti»), dovrebbe essere sufficiente a far superare il filtro; in ogni caso, in presenza di una questione controversa in giurisprudenza, lo sbarramento sarebbe certamente inoperante.

Tale impostazione, peraltro, oltre a fungere da «freno» all'evoluzione della giurisprudenza di merito (con indubbi riflessi negativi anche sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione), trova il suo limite con riguardo agli appelli che presentino questioni nuove, come tali prive di precedenti di riferimento ed insuscettibili di essere valutate sulla scorta del parametro della «probabilità giurisprudenziale».

Né una valida alternativa può essere quella di considerare la sussistenza di precedenti giurisprudenziali semplicemente come uno degli indici della ragionevole probabilità di accoglimento (ma non l'unico), e riallacciare la formula prevista dall'art. 348-*bis* al *fumus boni iuris* della pretesa fatta valere in giudizio, ossia al criterio di valutazione tipico dei provvedimenti di natura cautelare [20], magari rafforzato [21], per cui il giudice sarebbe chiamato ad accertare, sulla base di una delibazione necessariamente sommaria, se gli elementi offerti dall'appellante presentino o meno ragionevoli *chances* di successo [22].

Rispetto ai provvedimenti cautelari, infatti, il filtro è qualcosa di diverso, perché non si tratta di offrire in tempi ristretti tutela ad una pretesa che appare ragionevolmente fondata sulla base di una cognizione sommaria, ma di «sbarrare» la strada ad impugnazioni che non hanno neppure una ragionevole probabilità di essere accolte.

La cognizione sottesa all'emissione dell'ordinanza *ex* art. 348-*bis* c.p.c. non può dunque che essere ordinaria, richiedendo il giudizio di «inammissibilità» per la sua funzione un attento studio degli atti di causa, per cui di sommarietà può parlarsi unicamente sotto il profilo procedimentale, nel solo senso che la valutazione prognostica è destinata a sfociare in un'ordinanza succintamente motivata.

Ed ancora, la formula utilizzata dall'art. 348-*bis* va intesa non in termini espansivi, tali da precludere il superamento dello scoglio dell'inammissibilità anche a quegli appelli che, ad una valutazione più o meno sommaria, non abbiano «significative» probabilità di accoglimento, ma restrittivamente, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito), come mostrano di ritenere le prime applicazioni giurisprudenziali della norma[23].

———

[20] Il presupposto del c.d. *fumus boni iuris* viene solitamente inteso nel senso che l'esistenza del diritto per il quale si chiede tutela deve apparire, sulla base di un esame sommario, come verosimile alla luce degli elementi di prova in atti: v. di recente Luiso, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2011, 186.

[21] Viola, *Il nuovo appello filtrato*, cit., 6 ss.

[22] Impagnatiello, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, cit., 297.

[23] Cfr. in tal senso, App. Roma, ord. 25 gennaio 2013, in *www.professionegiurista.it*; ord. 11 marzo 2013, di prossima pubblicazione in questa *Rivista*. Prospetta un'interpretazione ancora più restrittiva (pur nella consapevolezza della sua contrarietà allo spirito della legge) Scarselli, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, cit., 290, secondo cui l'appello do-

Gli indici della pretestuosità o manifesta infondatezza dell'impugnazione saranno ovviamente diversi, in rapporto alla molteplicità delle fattispecie concrete.

E così, nella maggior parte dei casi, si tratterà di valutare i motivi di gravame alla stregua del quadro giurisprudenziale costituito dalle pronunzie della Corte di Cassazione [24].

Questa attività di confronto condurrà al «blocco» degli appelli riguardanti fattispecie in ordine alle quali sia ravvisabile un orientamento giurisprudenziale costante o del tutto consolidato (rispetto al quale non vengano prospettate convincenti interpretazioni di segno contrario).

Supereranno viceversa il filtro gli appelli che presuppongono la risoluzione di questioni oggetto di contrasti giurisprudenziali, o da poco affrontate dalla S.C., e quindi non ancora «tipizzate» a livello giurisprudenziale, o per le quali sussistono solo precedenti di merito.

Laddove si tratti poi di fattispecie «nuove», occorrerà individuare il riferimento normativo su cui «misurare» l'appello agli effetti dell'art. 348-*bis*, e «sbarrare» la strada a quelle impugnazioni assolutamente non aderenti al «tipo legale».

Tutti i parametri di raffronto sono destinati ad ogni modo, come premesso, a combinarsi con la peculiarità dei casi concreti, per cui ad es. la complessità in punto di fatto della fattispecie, anche in ragione dell'attività istruttoria espletata in primo grado, dovrebbe sconsigliare l'applicabilità del modulo di cui agli articoli suindicati.

È questa un'interpretazione, come già detto, restrittiva, che appare tuttavia conforme sia al dato letterale dell'art. 348-*bis*, in base al quale è sufficiente, per evitare la pronunzia di inammissibilità, che l'appello abbia anche una sola probabilità di accoglimento, sia a criteri di ordine logico-sistematico, data la prevista adozione in luogo della forma (più impegnativa) della sentenza dello strumento (più agile) dell'ordinanza succintamente motivata [25] (che ben si attaglia agli appelli che non hanno alcuna *chance* di accoglimento), sia ancora alla *ratio legis* (in considerazione, per un verso, della funzione acceleratoria attribuita al filtro, e per altro verso dell'effetto, non voluto dal legislatore, dell'aumento esponenziale dei ricorsi per cassazione, che inevitabilmente provocherebbe l'allargamento delle «maglie» del filtro in appello).

Non può comunque nascondersi che, seguendo tale impostazione, il filtro, pur non arrivando a rappresentare il classico uccello di Minerva che vola la sera, è destinato a trovare applicazione in un numero quantitativamente non consistente di giudizi[26] (certamente lontano dalla percentuale —di circa il 68% emergente dalle statistiche

———

vrebbe essere dichiarato inammissibile con ordinanza solo «quando agli atti vi sono questioni procedurali che impediscono una decisione di merito», il che peraltro «restituirebbe all'ordinanza di cui all'art. 348-*bis* c.p.c. natura di provvedimento in rito, in quanto avente ad oggetto sempre e solo una questione pregiudiziale, e non un giudizio sul merito».

[24] Insufficiente dovrebbe essere invece il riferimento solo a precedenti di merito, compresi quelli dello stesso giudice d'appello, sia perché i precedenti in questione potrebbero non essere noti ai più, sia perché la funzione nomofilattica nel nostro ordinamento è riservata alla sola Corte di Cassazione.

[25] Cfr. Buffone, *Il filtro di appello come «giudizio anticipatorio» (prime osservazioni attorno agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.)*, ne *il caso.it, sezione II-Dottrina e opinioni*, documento n. 341, 2012, 3.

[26] Il filtro, come già detto, ha ad ogni modo già trovato applicazione presso i giudici di appello: cfr., oltre alle ordinanze citate sub nt. (23), altresì, Trib. Vasto, ord. 20 febbraio 2013, in *www.dirittoeprocesso.com*; App. Reggio Calabria, ord. 5 marzo 2013 e ord. 7 marzo 2013, di prossima pubblicazione in questa *Rivista*.

ministeriali [27] — degli appelli in atto rigettati con sentenza, in esito ad una cognizione piena) [28], ed in sostanza a servire da antidoto all'abuso del diritto all'impugnazione [29].

Con ciò peraltro non si vuole concludere che il filtro sia uno strumento sostanzialmente inutile, se non addirittura dannoso, ma piuttosto connetterne l'utilità non tanto o non solo alla prevista pronunzia di inammissibilità, quanto soprattutto all'esame preliminare dei fascicoli, che presuppone, e che può far emergere anche differenti forme di inammissibilità dell'appello (*ex* art. 342 novellato, o per tardività dell'impugnazione), o casi di improcedibilità *ex* art. 348 c.p.c., ovvero ancora delle ipotesi di manifesta fondatezza (o semplicità) dell'appello, da definire con sentenza *ex* art. 281-*sexies* c.p.c. [30].

Il filtro, al di là del suo concreto ambito di applicazione, esprime allora, unitamente ad altri strumenti già legislativamente previsti, tra cui *in primis* il richiamato modulo decisorio disciplinato dall'art. 281-*sexies* [31], ed espressamente richiamato dall'art. 352 ult. comma c.p.c., la necessità di un diverso modo di operare del giudice di appello, ai fini di una più sollecita definizione del grado.

———

[27] Galletto, «*Doppio filtro*» *in appello*, cit., 2.

[28] Osserva tuttavia Caponi, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, cit., 1165, che in realtà, «l'obiettivo vero della riforma è proprio questo: trasformare quel circa 70% per cento di appelli dichiarati infondati, al termine del processo, in provvedimenti d'inammissibilità con un'attività di cognizione minima, all'inizio del processo: una specie di «quadratura del cerchio». Caponi, *La riforma dell'appello civile*, cit., 293. Cfr. altresì Ludovici, *Prova d'appello*, cit., 1; Grossi, *Il diritto di difesa*, cit., 4.

[29] Tale funzione è oggi rafforzata dalla previsione dell'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012, n. 228 (in G.U. 29 dicembre 2012), c.d. legge di stabilità 2013, entrata in vigore l'1 gennaio 2013, che all'art. 13 del T.U. di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-*ter*, ha inserito il seguente: «1-*quater*. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-*bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Le disposizioni di cui al comma 17, in forza del successivo art. 18, si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e si connotano per la chiara finalità sanzionatoria attribuita al contributo unificato, che da strumento di natura tributaria di accesso alla giustizia diviene anche parametro cui ancorare una sorta di pena pecuniaria per le impugnazioni che siano totalmente rigettate nel merito o dichiarate inammissibili (anche è da ritenere — in applicazione dell'art. 348-*bis* c.p.c.) ovvero ancora dichiarate improcedibili.

[30] Come è noto, il modulo della decisione a seguito di trattazione orale in appello è stato introdotto, attraverso la modifica degli artt. 351 e 352 c.p.c., dalla l. 12 novembre 2011, n. 183, operante dalla fine di gennaio 2012. Su tale innovazione v. ad es. Carratta, *La «semplificazione dei riti » e le nuove modifiche del processo civile*, Torino, 2012, 139.

[31] Si è affermato che sarebbe stato più opportuno favorire l'impiego del modulo decisorio di cui all'art. 281-*sexies* c.p.c., anziché introdurre il cd. filtro in appello, ma non può che prendersi atto che, in sede di conversione del d.l. n. 83 del 2012, non è «passato» l'emendamento diretto ad aggiungere il seguente comma 4 all'art. 350 c.p.c.: «nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene» (osserva, sul punto, Caponi, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, cit., 1162, nt. 36, che «A vantaggio di questa soluzione si potevano invocare ragioni di metodo e di sostanza. Essa si collocava sul solco del precedente intervento legislativo, poiché valorizzava un modulo decisorio analogo all'art. 281-*sexies* c.p.c. Inoltre, essa perseguiva l'obiettivo di accelerare il giudizio di appello introducendo il parametro decisorio della manifesta infondatezza (o fondatezza). Quindi faceva un passo coraggioso per soddisfare nel modo migliore quell'esigenza che il Governo intende

5. L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ

Assolutamente peculiare è il regime di impugnazione previsto dall'art. 348-*ter* comma 3 c.p.c. in ipotesi di emissione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-*bis*.

La norma infatti assoggetta a ricorso per cassazione (nel termine breve decorrente dalla comunicazione o notificazione — se anteriore — dell'ordinanza, o nel cd. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ove ne ricorrano i presupposti) la sentenza di primo grado, e non la pronunzia di inammissibilità, così sottraendola «ad ogni possibile controllo di legalità» (32).

Che sia questa la volontà del legislatore pare indubbio, tant'è che, in sede di conversione del d.l., è stato eliminato il riferimento ai «motivi specifici esposti con l'atto di appello» quale limite alle censure deducibili in sede di legittimità (33).

C'è da chiedersi peraltro se l'ordinanza non sia ugualmente impugnabile in via autonoma, considerato che essa dispone sulle spese processuali (34), e che può essere di per sé viziata, ad es. perché emessa senza sentire le parti o con riguardo ad un appello per il quale sia espressamente esclusa.

In tali ipotesi appare difficile escluderne l'impugnabilità, anche tenendo conto che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello *ex* art. 348-*bis* si riflette sui motivi

———

perseguire attraverso l'ambiguo parametro della «ragionevole probabilità» di accoglimento dell'impugnazione».

(32) Così Scarselli, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, cit., 288. Che l'ordinanza sia priva di carattere sostitutivo è confermato dalla previsione secondo cui, se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso (per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 382 c.p.c., che si occupa della decisione sulle questioni di giurisdizione e di competenza, nonché della cassazione senza rinvio), rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni sul giudizio di rinvio (artt. 392 ss. c.p.c.).

(33) Cfr. Impagnatiello, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, cit., 298, che richiama altresì la relazione al d.d.l. di conversione in cui si legge che la soppressione dell'inciso è funzionale a chiarire che i motivi di cassazione restano «logicamente distinti» da quelli di appello, «fermo restando che ogni parte autonoma della decisione di primo grado non impugnata con l'appello, dichiarato poi inammissibile, sarà passata in giudicato interno».

(34) Cfr. Monteleone, *Il processo civile in mano al governo dei tecnici*, cit., secondo il quale non si comprende «perché mai l'ordinanza succintamente motivata di inammissibilità dell'appello, che ha la sostanza decisoria di una sentenza e che contiene anche la condanna alle spese *ex* art. 91 c.p.c., non possa essere impugnata con ricorso per cassazione, e possa esserlo, invece, la sentenza di primo grado per quegli stessi motivi, che il giudice di appello ha ritenuto non avere ragionevoli probabilità di accoglimento! Né si comprende che fine farà la condanna alle spese, accessoria alla dichiarazione di inammissibilità, se verrà accolto il ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado». Peraltro, secondo Ferri, *Filtro in appello*, cit., l'ordinanza di inammissibilità non si sottrae al ricorso per cassazione nella parte relativa alla pronuncia sulle spese, che va intesa come «sentenza in senso sostanziale», suscettibile di ricorso *ex* art. 111 comma 7 Cost.. Secondo Pagni, *Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva*, cit., 303, invece, «è forse preferibile...ragionare dell'effetto della cassazione *ex* art. 336 c.p.c. sui provvedimenti dipendenti dal provvedimento cassato (che in questo caso è la sentenza di primo grado), includendovi con una qualche forzatura, la pronunzia sulle spese di lite resa in appello...». Sul tema non può infine non segnalarsi che, secondo Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, cit., 21, pur nel silenzio della disciplina sul punto, «sembra corretto ritenere che oggetto del ricorso per cassazione possa essere tanto l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, principale ed incidentale, privo di «una ragionevole probabilità» di accoglimento, quanto la sentenza di primo grado; che i due provvedimenti possano essere impugnati con un unico ricorso; che sussista l'interesse ad impugnare autonomamente l'ordinanza; che la Corte sia tenuta ad esaminare preliminarmente il ricorso contro quest'ultima e, solo in caso di rigetto, ad esaminare il ricorso contro la sentenza; che la cassazione dell'ordinanza determina il rinvio al giudice di appello, af-

deducibili dinanzi alla Corte di Cassazione (essendo escluso il vizio di motivazione «quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata» *ex* art. 348-*ter*, comma 4, c.p.c.), e che l'eventuale cassazione della sentenza di primo grado «non assicura alla parte la celebrazione del giudizio di appello ingiustamente negato, ma, per espressa previsione del nuovo ultimo comma dell'art. 383 c.p.c., mette capo ad un normale giudizio di rinvio» (35).

È tuttavia evidente che, se si ammette la possibilità di censurare l'ordinanza di inammissibilità (mediante ricorso per cassazione, o, in ipotesi di errore di fatto revocatorio, in sede di revocazione), è inevitabile il sorgere di gravi problemi di coordinamento tra impugnazioni, difficilmente risolvibili soprattutto in ipotesi di «concorso» tra ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ed impugnazione per revocazione dell'ordinanza di inammissibilità (36), problemi che potrebbero indurre il legislatore ad un intervento chiarificatore sul punto.

6. I NUOVI REQUISITI DELL'ATTO DI APPELLO

Strettamente correlata all'introduzione dell'art. 348-*bis* c.p.c. è la nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., che prevedono, rispettivamente per il rito ordinario e per il rito del lavoro, un ulteriore, anzi il primo, filtro di ammissibilità dell'appello (in ordine logico), stabilendo che l'atto di impugnazione deve contenere: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (37).

Non vi è più dunque, negli artt. 342 e 434 novellati, il riferimento alla «esposizione sommaria dei fatti» ed ai «motivi specifici dell'impugnazione».

Se la scomparsa di quest'ultimo requisito si spiega in ragione della sua sostituzione con i nuovi requisiti di cui si dirà, non è chiaro invece perché non sia più prevista l'esposizione sommaria dei fatti (38), e ciò *a fortiori* considerando che la sentenza di primo grado non deve più contenere la «concisa esposizione dello svolgimento del processo» (data la modifica dell'art. 132 c.p.c. apportata dalla riforma del 2009), e che la ricostruzione dello svolgimento del procedimento in primo grado è tanto più utile in quanto il giudice dell'appello è chiamato alla valutazione preliminare di cui all'art. 348-*bis*.

———

finché si rinnovi integralmente il giudizio di secondo grado».

(35) Cfr. Impagnatiello, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, cit., 298.

(36) Sul punto v. ad es. Consolo, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile*, cit., 1133 ss.

(37) Si noti che l'art. 434 c.p.c., dettato con riguardo alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., non si estende alle liti assoggettate al rito del lavoro in forza del d.lg. 1 settembre 2011 n. 150, non essendo l'art. 434 c.p.c. richiamato dall'art. 2 d.lg. cit.. Il nuovo art. 434 c.p.c. si applica invece alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto in virtù della nuova formulazione dell'art. 447-*bis* c.p.c..

(38) Cfr. Galletto, «*Doppio filtro*» *in appello*, cit., 5, il quale sottolinea che «prescindendo dalle prassi virtuose che vedranno gli atti delle parti nel giudizio di appello corredati di una sommaria esposizione dello svolgimento del giudizio di primo grado, occorre prendere atto che il legislatore presuppone che sia il giudice di appello a ricostruire lo svolgimento del procedimento in primo grado, nei limiti in cui a tanto sia chiamato dall'appellante principale o incidentale attraverso l'indicazione delle «modifiche» richieste alla ricostruzione del fatto o delle «circostanze» da cui deriva la dedotta violazione di legge».

Il legislatore, tuttavia, ha ritenuto che «l'esposizione sommaria dei fatti» vada oggi «veicolata» attraverso l'indicazione delle «modifiche» richieste alla ricostruzione del fatto e delle «circostanze» da cui deriva la dedotta violazione di legge, secondo un meccanismo che, come la dottrina non ha mancato subito di sottolineare (39), si ispira al § 520 comma 3, frase 2, nn. 1 e 2 del codice di procedura civile tedesco, costituendo ulteriore espressione della già segnalata ispirazione esterofila del legislatore.

Le nuove norme, comunque, non possono che essere lette tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, che è profondamente diverso da quello tedesco (40).

Ora, la prima parte del n. 1 dell'art. 342 (e dell'omologo art. 434) non pone particolari problemi, stando ad indicare semplicemente che l'appellante deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali: «ciò, evidentemente, al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di gravame (normativizzazione del noto principio del *tantum appellatum, quantum devolutum*)» (41).

L'inciso si presta, ad ogni modo, sia ad una interpretazione rigorosa, formalistica, per la quale espressioni come «si impugna tutta la sentenza» o «si impugnano i capi di condanna» renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate (42), sia ad un'interpretazione sostanzialistica, in base alla quale, pur a fronte di formule generiche, sarebbe sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'impugnazione, anche attraverso le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico-giuridico (43).

La seconda interpretazione appare preferibile, nonostante il mutato dettato legislativo e l'introduzione dell'inciso secondo cui «l'appello deve essere motivato» (44), riallacciandosi detto inciso all'onere di specificità dei motivi del gravame già normativamente previsto (45), e valendo la nuova formulazione essenzialmente a precisare i termini in cui tale onere debba essere assolto, senza un reale carattere innovativo (46).

———

(39) Osserva Caponi, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, cit., 4, come tale norma sia interpretata dalla giurisprudenza tedesca in modo abbastanza generoso e non formalistico; cfr. altresì Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, cit., 13; Verde, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, cit., 3.

(40) Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, cit., 14.

(41) Ludovici, *Prova d'appello*, cit., 3.

(42) Buffone, *Processo civile: le novità dopo il «Decreto sviluppo»*, cit., 15. V. sul punto, App. Roma 15 gennaio 2013, di prossima pubblicazione in questa *Rivista*, emessa dalla sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, secondo cui «l'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, «sottocapi») che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione».

(43) Cfr. ad es., Cass. 29 maggio 2012, n. 8548, in *Guida dir.* 2012, 31, 66; Cass. 31 maggio 2011 n. 12032, in *Guida dir.* 2011, 37, 62; Cass. 29 ottobre 2010 n. 22193, in *Guida dir.* 2010, 49-50, 53; Cass. 19 febbraio 2009 n. 4068, in *Rep. Foro it.*, 2009, *Appello civile*, n. 62.

(44) Nel senso, invece, che tale inciso giustifichi l'interpretazione più rigorosa, Buffone, *Processo civile: le novità dopo il «Decreto sviluppo»*, cit., 15.

(45) Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, cit., 14.

(46) *Contra*, App. Roma 15 gennaio 2013, cit., in

Più ostica si rivela la seconda parte del punto n. 1 degli artt. 342 e 434 comma 1, che impone di indicare le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.

Probabilmente, il requisito va inteso nel senso che l'appellante, se mira a conseguire una ricostruzione del fatto storico diversa rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, ha l'onere di specificare quale parte di tale ricostruzione non condivide ed in che termini ne chiede la modifica (e così, se l'appellante-originario attore impugna la sentenza nella parte in cui ha erroneamente concluso che sia stato lo stesso attore a causare il sinistro non rispettando il segnale di stop posto all'incrocio, deve specificare che ne chiede la modifica ad es. nel senso di accertare e ritenere che nessun segnale verticale era presente in quel dato punto dell'incrocio all'epoca dell'incidente né era visibile la segnaletica orizzontale).

Il dato normativo, dunque, è solo apparentemente nuovo, connettendosi al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui «il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono» [47].

Maggiori problemi crea il punto n. 2 degli artt. 342 e 434 comma 1, non essendo chiaro, in primo luogo, quali possano essere le circostanze (di fatto, evidentemente) «da cui deriva la violazione della legge» [48], ed in che cosa consista la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Si è ad ogni modo acutamente osservato [49] che il legislatore non pretende l'enunciazione di specifici *errores in procedendo* o *in iudicando* (sicché «l'appello resta un

———

cui si afferma che la nuova disposizione «non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti del S.C. (Cass. 24 novembre 2005, n. 24834, n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251, 24 novembre 2005, n. 24834, n. 110; 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 c.p.c. Nella nuova disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, da proporsi come prima dell'intervento riformatore con ricorso contenente le indicazioni prescritte dall'art. 414, deve essere, a pena di inammissibilità, motivato. Il che significa... che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Con la conseguenza che non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata».

[47] Così Cass. 27 gennaio 2011 n. 1924, in *Rep. Foro it.*, 2011, *Appello civile*, n. 63. Cfr. in tema di specificità dei motivi, *ex multis*, Cass. 25 maggio 2012 n. 8355, in *Guida dir.* 2012, 32, 77 (s.m.); Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193, cit.; Cass. 1 luglio 2009 n. 15468, in *Guida dir.* 2010, Dossier 2, 29 (s.m.); Cass. 18 aprile 2007 n. 9244, in *Mass. Giust. civ.*, 2007, 4; Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16, in *Foro it.*, 2000, I, 1606.

[48] Osserva Galletto, «*Doppio filtro» in appello*, cit., 4, che la «violazione della legge è tendenzialmente frutto di una errata interpretazione delle norme da parte del giudice, e quindi dell'attività cognitiva, rispetto alla quale le circostanze che la hanno originata (ignoranza, impreparazione, negligenza, errore percettivo del significato della norma) sono indifferenti (oltreché ignote)».

[49] Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, cit., 14.

mezzo di gravame a motivi illimitati») [50], ma richiede semplicemente che l'appellante non si limiti a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto, e questo al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riferimento alle statuizioni impugnate.

Sotto questo profilo, quindi, anche il requisito *de quo* si rivela meno innovativo di quanto potrebbe sembrare *prima facie*, atteso che, già sulla scorta della normativa previgente, occorreva che l'appellante indicasse, in relazione al contenuto della sentenza appellata, oltre ai punti e ai capi oggetto di impugnazione, pure le ragioni per le quali chiedeva la riforma della pronuncia, esigendosi l'esatta precisazione dei rilievi posti a base del gravame [51].

La nuova formulazione comunque accentua il «profilo di causalità» [52], nel senso che, in ipotesi di denunzia di un errore giuridico, non è sufficiente l'indicazione di un principio di diritto diverso rispetto a quello enunciato nell'impugnata decisione [53] ma va esplicitato, con riguardo agli elementi di fatto emergenti dal giudizio di primo grado, il rapporto di causa-effetto tra l'errore di diritto e l'esito della lite, onde chiarire in che termini l'errore di diritto si sia tradotto nell'ingiustizia della sentenza impugnata.

Ad ogni modo, alla luce della lettera degli artt. 342 e 434 novellati, una qualsiasi indicazione della rilevanza, ancorché non pertinente o palesemente erronea, dell'errore di diritto, dovrebbe essere sufficiente ad escludere la sanzione della inammissibilità: in altre parole, l'appello, incentrato su una censura non pertinente alla sentenza impugnata, sarà ammissibile ma infondato.

Un'ultima notazione si impone in ordine alla forma della declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti previsti dalla riforma.

Nel silenzio del legislatore, è da ritenere che tale pronunzia vada adottata con sentenza (come tale, ricorribile per cassazione), non essendo predicabile una applicazione analogica dell'art. 348-*ter*, dal momento che si tratta di una inammissibilità che attiene al contenuto dell'atto di appello e non anche alla sua fondatezza, e che non potrebbe operare il meccanismo di impugnazione disegnato dal legislatore per l'ipotesi disciplinata dall'art. 348-*bis* [54].

Parimenti, dovrà privilegiarsi lo strumento della sentenza, nel caso in cui l'appello, oltre a difettare dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., non abbia ragionevoli probabilità di accoglimento sulla scorta del parametro di cui all'art. 348-*bis*, giacché la valutazione di inammissibilità per carenza dei requisiti di forma-contenuto è logicamente prioritaria rispetto a quella *ex* art. 348-*bis* (che afferisce al merito), e l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 348-*ter* presuppone che l'appello non sia inammissibile

———

[50] Costantino, *loc. ult. cit.*. Cfr. anche Fabiani, *Oggetto e contenuto dell'appello civile*, in *Foro it.*, 2012, V, 286, secondo cui «il giudizio di appello era e resta un modello di impugnazione a critica libera. Ciò che è vincolato è il modo di argomentare l'appello, ora incanalato in binari predeterminati».

[51] Cfr. ad es. Cass. 25 maggio 2012, n. 8355, cit.; Cass. 8 maggio 2008, n. 11406, in *Guida dir.*, 2008, 33, 71; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, 10.

[52] L'espressione è tratta da Fabiani, *Oggetto e contenuto dell'appello civile*, cit., 285.

[53] V. però Cass. 26 marzo 2009 n. 7341, in *Mass. Giust. civ.*, 2009, 3, 525.

[54] Galletto, «*Doppio filtro*» *in appello*, cit., 6.

sotto altro profilo. Ne discende pertanto che in tal caso l'esame preliminare dell'appello ai fini del filtro servirà in concreto a favorire una più rapida definizione del gravame, sia pure mediante lo strumento della sentenza. Il che conferma ancora una volta che, come già detto, l'aspetto positivo ed innovativo del filtro va rinvenuto principalmente nell'esame preliminare dei fascicoli che implica e che può condurre non solo a «paralizzare» gli appelli pretestuosi, ma, invertendo la «logica» legislativa, anche a velocizzare la decisione di quelli manifestamente fondati, impiegando, laddove possibile, lo schema di cui all'art. 281-*sexies* c.p.c. che ormai rientra a pieno titolo tra i moduli decisori del giudizio di appello.

www.giuffre.it/riviste/merito